

P.U. 276-1/2026



TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE FERIALE

**COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE**

P.U. n. 276/2026

1. RICORRENTE: Immobiliare San Gottardo S.a.s. di Gargantini Paolo & C., **(CF 00147760144)** in liquidazione, con sede in Monza, Via Rossini n. 20;
2. CURATORE: Dott. Riccardo Tofani (CF: TFNRCR65E17I625H16), con studio in Seregno, Via Umberto I n. 81, PEC r.tofani@pec.headconsult-tofani.com;
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di IMMOBILIARE SAN GOTTARDO S.A.S. DI GARGANTINI PAOLO & C. **(CF 00147760144)**, in liquidazione, con sede in Monza, Via Rossini n. 20;

esclude

la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in estensione nei confronti del socio accomandatario Gargantini Paolo, deceduto in data 18 maggio 2015, essendo decorso il termine annuale previsto dagli artt. 34 e 33 CCII;

dichiara

la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII e dell'art. 3 Regolamento (UE) 2015/848;

nomina



la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura;

nomina

il Dott. Riccardo Tofani (CF: TFNRCR65E17I625H16), con studio in Seregno, Via Umberto I n. 81, PEC r.tofani@pec.headconsult-tofani.com, Curatore;

stabilisce

il giorno 1° dicembre 2026 ore 11,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato.

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria o presso lo studio del Curatore, ovvero mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

invita

il Curatore ad individuare celermente i creditori disponibili a comporre il Comitato dei Creditori;

dispone



che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione feriale del Tribunale di Monza in data 13 agosto 2026.

Il Presidente estensore
dott.ssa Caterina Giovanetti

